

REGIONE TOSCANA

**Contratto per “Lavori urgenti di consolidamento di due botti del Torrente Loreto e arginature connesse in Comune di Cortona (AR)”.**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Arezzo, via Arrigo Testa n. 2, in una sala della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Superiore.

TRA

- REGIONE TOSCANA, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488 , rappresentata dal dirigente regionale Ing. Leandro Radicchi, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 6359 del 28/12/2015, autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, a impegnare legalmente e formalmente la Regione Toscana per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

- Impresa \_\_\_\_\_ (di seguito indicata come “Appaltatore”), con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, codice fiscale e partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima (*eventualmente inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato) in qualità di Procuratore speciale, giusta procura speciale conferita dal Sig. ...., in qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima, con scrittura privata autenticata in data ..... dal Dott. ....,*

notaio in ..... n. .... di Repertorio e n. .... di Raccolta che, in copia digitale,  
certificata conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio Dott. ...., si  
allega al presente contratto quale “Allegato ...”.

(in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte in corsivo, eliminando poi il corsivo)

L'Impresa ..... interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del  
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito, per brevità, indicato come  
“Appaltatore”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le imprese:

- ..... con sede legale in ..... , Via ..... , n. ...., codice fiscale e

Partita IVA n. ...., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di  
.....;

- ..... con sede legale in ..... , Via ..... , n. ...., codice fiscale e

Partita IVA n. ...., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di  
.....;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 a  
rogito del (inserire la seguente esatta dizione se l'atto costitutivo è prodotto per atto  
pubblico; altrimenti, modificarla) Dott. ...., notaio in ..... n. .... di  
Repertorio e n. .... di Raccolta in data ..... che, in copia digitale, certificata  
conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio ..... si allega al  
presente atto quale “Allegato \_\_\_\_”.

#### PREMESSO

- che la Regione Toscana deve provvedere all'esecuzione dei “lavori urgenti di  
consolidamento di due botti del Torrente Loreto e arginature connesse in Comune di Cortona  
(AR)”, Loc. Casa Pozzo Cavallo;
- che il progetto esecutivo, comprensivo dello schema di contratto, relativo ai suddetti lavori,  
prevede un importo complessivo dell'appalto (compresi costi relativi alla manodopera, costi

per l'attuazione dei piani di sicurezza e lavori in economia) di euro 222.063,89 oltre IVA nei termini di legge;

- che è stata indetta una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera c), e 63, comma 6, del D.Lgs.n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs.n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016;

- che con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare i lavori all'Appaltatore;

- che con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui al decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha acquisito efficacia;

- che l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, così come risulta dal verbale sottoscritto in data \_\_\_\_\_ dal responsabile unico del procedimento e dall'Appaltatore;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

**Art. 1 - Oggetto del contratto**

La Regione Toscana, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ing. Leandro Radicchi affida i lavori urgenti di consolidamento di due botti del Torrente Loreto e arginature connesse in Comune di Cortona (AR)”, Loc. Casa Pozzo Cavallo, all’Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante (*in caso di raggruppamento aggiungere dopo la precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) dell’Impresa capogruppo Sig. \_\_\_\_\_, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a perfetta regola d’arte secondo quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto (in seguito indicato, per brevità, come “Capitolato”) che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato “\_\_”, nonché sulla base di quanto risulta dai seguenti elaborati, facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso il Settore Genio Civile Valdarno Superiore:

A - Elenco elaborati;

B - Relazione tecnico illustrativa;

D - Elenco prezzi unitari;

E - Computo metrico;

F - Quadro Economico;

F bis - Analisi nuovi prezzi unitari;

G - Stima incidenza della manodopera;

H - Documentazione fotografica;

Tav. 1 – Corografia;

Tav. 2 - Botte Loc. Casa Pozzo Cavallo – Stato attuale;

Tav. 3 - Botte Loc. Molinaccio – Stato attuale;

Tav. 4 - Botte Loc. Casa Pozzo Cavallo – Stato di progetto;

Tav. 5 - Botte Loc. Molinaccio – Stato di progetto;

Tav. 6 – Cantierizzazione;

1S - Piano di sicurezza e coordinamento;

2S - Computo oneri sicurezza;

3S – Cronoprogramma;

4S - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;

5S - Piano di manutenzione dell'opera.

(*in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte*)

Le Imprese, come da dichiarazione presentata in sede di offerta, partecipano al Raggruppamento nelle seguenti percentuali:

- lavori fluviali e marittimi appartenenti alla categoria OG 8 o ad altra categoria analoga (OG

7) secondo la corrispondenza indicata nella Delibera A.V.C.P. n. 165/2003:

: \_\_\_\_ %;

: \_\_\_\_ %;

: \_\_\_\_ %;

- lavori su beni sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali appartenenti alla categoria OG 2 secondo la corrispondenza indicata nella

Delibera A.V.C.P. n. 165/2003:

: \_\_\_\_ %;

: \_\_\_\_ %;

: \_\_\_\_ %;

Le Imprese partecipanti al Raggruppamento, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, eseguiranno la prestazione contrattuale nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento sopra indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione della Regione Toscana, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate.

*(inserire la seguente dizione in caso di ricorso all'avvalimento, solo in relazione ai lavori fluviali e marittimi quali quelli appartenenti alla categoria OG 8 o ad altra categoria analoga (OG 7) secondo la corrispondenza indicata nella Delibera A.V.C.P. n. 165/2003)*

L'Appaltatore, in relazione ai lavori fluviali e marittimi, si avvale dell'Impresa Ausiliaria \_\_\_\_\_, che metterà a disposizione dell'Appaltatore per tutta la durata dell'appalto le risorse e i requisiti necessari di cui è carente, così come risulta dal contratto di avvalimento che, in copia conforme all'originale, si allega al presente contratto quale "Allegato \_\_\_\_".

#### **Art. 2 – Corrispettivo contrattuale**

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_ ) oltre IVA nei termini di legge, così articolato:

- Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_ ), per lavori a misura;
- Euro 3.039,20 (tremilatrentanove/24) per lavori in economia, di cui Euro 2.279,40 per manodopera e noli non soggetti a ribasso e Euro 759,80 per spese generali e utili da assoggettarsi a ribasso al momento dell'esecuzione (articoli 179 D.P.R. n. 207/2010 e 36 del Capitolato);
- Euro 17.436,26 (diciassettemilaquattrocentotrentasei/26), per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo dei lavori a misura, come sopra indicato, è derivante dall'applicazione all'importo posto a base d'asta del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara del \_\_\_\_ %, come risulta dalla Lista delle categorie di lavorazioni che, in copia digitale conforme all'originale

informatico, si allega al presente contratto quale Allegato “ \_\_\_\_ ”.

Trattandosi di lavori a misura, il corrispettivo contrattuale potrà subire variazioni a seguito della liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. I prezzi unitari per le lavorazioni a misura sono quelli risultanti dalla Lista delle categorie di lavorazioni allegata al presente contratto.

L'importo da corrispondere per i lavori in economia, sopra indicato, è meramente presunto dato che, ai sensi dell'art. 36 del Capitolato e dell'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010, l'importo effettivo potrà subire variazioni in base al Prezzario dei lavori pubblici della Toscana vigente al momento dell'esecuzione dei lavori e, anche, in virtù delle quantità di lavori in economia effettivamente ordinate all'Appaltatore, nel limite massimo delle quantità computate in progetto.

#### **Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore**

L'Appaltatore ha nominato come Direttore di cantiere il Sig. \_\_\_\_\_.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al Direttore del Lavori il quale autorizzerà la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del Capitolato.

In ottemperanza all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 e secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato l'Appaltatore ha eletto domicilio presso \_\_\_\_\_ e ha il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): \_\_\_\_\_.

Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.

#### **Art. 4 - Garanzia definitiva**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante

(scegliere una delle due opzioni sottolineate ed eliminare l'altra e anche il sottolineato)  
cauzione, depositata a titolo di pegno a favore della Regione Toscana, costituita presso  
, nell'interesse dell'Appaltatore, pari a un importo di €  
(\_\_\_\_\_/\_\_). L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

*OPPURE*

polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con la quale la Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di €  
(\_\_\_\_\_/\_\_). L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

(in caso di riduzione della garanzia) L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto  
(inserire dati delle certificazioni possedute dall'Appaltatore oppure dare atto  
dello status di microimpresa, piccola o media impresa o raggruppamenti temporanei o  
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).

La Regione Toscana può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dall'art. 7 del Capitolato e dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in detti casi l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessità di ulteriore diffida.

#### **Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione**

Secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dei danni che la stazione appaltante possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a produrre almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori

apposita polizza assicurativa per un massimale pari a:

- partita 1: opere oggetto dell'appalto. L'importo assicurato per la partita 1 corrisponderà all'effettivo corrispettivo contrattuale, così come determinato dal precedente art. 2;
- partita 2: opere preesistenti Euro 900.000,00;
- partita 3: demolizione e sgombero Euro 50.000,00;
- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro 500.000,00;
- scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili alla Regione Toscana sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro**

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cattimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva ( contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

#### **Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII, nonché all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dalla Regione Toscana, e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore medesimo. I piani di sicurezza sopra indicati, visionati e già firmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso il Settore Genio Civile Valdarno Superiore e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

#### **Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto è stabilito in giorni 120 (centoventi) naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Della consegna dei lavori sarà steso apposito processo verbale che sarà controfirmato dall'Appaltatore. I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna e, in ogni caso, non più tardi di giorni 10 (dieci) dalla stessa data.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale.

Come disposto dal comma 1.bis dell'art. 18 del Capitolato, i lavori saranno necessariamente interrotti nel periodo di maggiori precipitazioni meteorologiche (1 ottobre – 15 maggio).

#### **Art. 9 - Penali per ritardi**

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella misura e con le modalità previste dall'art. 18 del Capitolato.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori**

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui agli artt. 18, 55 e 56 del Capitolato.

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per

ragioni di pubblico interesse o necessità.

Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 18 del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato secondo i seguenti criteri:

a) le spese generali infruttifere, detratte dal prezzo globale nella misura intera, sono determinate nella misura pari al 6,5%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, computati sulla percentuale dell'utile di impresa del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori durante le visite periodiche al cantiere in vigenza del periodo di sospensione;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

#### **Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli artt. 34, 36 e 37 del Capitolato.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

#### **Art. 12 - Oneri a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato, quelli imposti dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria e dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

#### **Art. 13 – Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. È facoltà della Regione Toscana apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora la Regione Toscana, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e agli articoli 5 e 42 del Capitolato, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 41 del Capitolato.

#### **Art. 14 - Invariabilità del corrispettivo**

I prezzi unitari elencati nella Lista delle categorie di lavorazioni, presentata dall'Appaltatore in sede di gara e allegata al presente contratto quale Allegato “\_\_”, rimarranno fissi ed invariabili.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

**Art. 15 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto**

Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto diverse da quelle indicate dall'articolo 8, comma 2, del Capitolato dovranno avvenire:

*Opzione 1)*

secondo quanto indicato dall'Appaltatore, tramite casella di posta elettronica certificata (pec) indicata al precedente articolo 3.

La pec della Regione Toscana è “regionetoscana@postacert.toscana.it”.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

*Opzione 2)*

secondo quanto indicato dall'Appaltatore, tramite il sistema web ap@ci.

L'Appaltatore si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema web ap@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non disponga di CNS, tramite username e password (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

**Art. 15-bis – Anticipazione corrispettivo contrattuale**

1. L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di cui al precedente art. 2, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La Regione Toscana erogherà all'Appaltatore l'anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Regione Toscana gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsì ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Regione Toscana.

5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Regione Toscana, che avverrà con le modalità di cui al comma 6.

6. L'anticipazione erogata da Regione Toscana viene compensata sui pagamenti relativi ad ogni stato avanzamento lavori previsto dall'art. 38 del Capitolato e 16 del contratto nella misura del \_\_\_\_%-dell'anticipazione medesima, fino alla concorrenza del relativo importo.

#### **Art. 16 – Fatturazione e pagamenti**

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ai sensi dell'art. 38 del Capitolato, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e le misure poste in essere per l'attuazione dei piani di sicurezza, contabilizzati ai sensi degli artt. 34, 36 e 37 del Capitolato raggiungano, al netto del ribasso d'asta, un importo non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00).

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo di cui al comma 1, determinato ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento

dei lavori ed il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura “lavori a tutto il .....” con l’indicazione della data.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma del presente articolo.

5. Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore solo dopo la comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, con la modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all’emissione del certificato di pagamento stesso.

*(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione del comma 5)*

5. Le fatture dovranno essere emesse dai soggetti costituenti il Raggruppamento:

- solo dopo la comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, con la modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all’emissione del certificato di pagamento stesso;

- e, in ogni caso, solo dopo l’invio, da parte dell’Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al successivo comma 7.

6. Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti dell’Appaltatore che è obbligato a trasmettere, con la modalità indicata al precedente articolo 15, entro 20 (venti) giorni (o nel diverso termine eventualmente previsto per il pagamento dal contratto di subappalto) dalla data di ciascun pagamento effettuato nei

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di mancata produzione delle fatture quietanzate entro il predetto termine, la Regione Toscana sospende i successivi pagamenti a favore dell'Appaltatore. Nel caso in cui la mancata produzione delle fatture quietanzate dipenda dalla contestazione, da parte dell'Appaltatore, della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, e la stessa sia effettivamente accertata dal Direttore dei lavori, la Regione Toscana sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

In caso di pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 29 del Capitolato, l'Appaltatore dovrà comunicare la parte di prestazione eseguita dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.

7. Le fatture elettroniche, intestate alla "REGIONE TOSCANA – Settore Genio Civile Valdarno Superiore, codice fiscale 01386030488, Codice Univoco Ufficio (CUU) PGF8TX", devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: codice unico di progetto (CUP): **D78H17000120002**, codice CIG: **73541092BB** e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S"

(Scissione pagamenti).

*(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiungere quanto segue)* Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse a Regione Toscana per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima della trasmissione a Regione Toscana delle fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, l'Impresa capogruppo è tenuta a comunicare a Regione Toscana, secondo la modalità indicata al precedente articolo 15, di essere a conoscenza ed autorizzare l'emissione delle fatture da parte delle imprese mandanti, relativamente alle prestazioni di rispettiva competenza, con espressa indicazione delle prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento e del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell'Impresa capogruppo in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture; qualora Regione Toscana non riceva, prima della data di ricevimento della fattura, detta comunicazione che autorizza la fatturazione di ciascuna mandante, rifiuterà la fattura trasmessa dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.

8. I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dalla Regione Toscana nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 7, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno rifiutate.

9. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore (*in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente*

*dizione, eliminando il sottolineato) delle Imprese constituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori. Ove l'Amministrazione non sia in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti del presente contratto, il DURC verrà richiesto entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine per il pagamento, di cui al precedente comma 8, è sospeso dal momento della richiesta del DURC sino alla data della sua emissione: pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.*

10. Si applicano i commi 5, 5 bis e 6 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo della Regione Toscana in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore, del subappaltatore e dei cottimisti.

11. La Regione Toscana, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

12. L'Appaltatore:

- a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136;
- b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcon-

traente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

*(in caso di impresa singola e unico conto dedicato)*

L'Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla  
presente commessa pubblica è presso \_\_\_\_\_ con codice IBAN IT  
\_\_\_\_\_.

*(in caso di RTI e/o in presenza di più conti dedicati)*

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", firmato digitalmente dal Sig. \_\_\_\_\_,  
che si allega al presente contratto quale "Allegato \_\_\_\_\_", sono riportati i numeri di conto cor-  
rente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica  
unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comuni-  
cati dalla Impresa *(in caso di RTI aggiungere la seguente dizione sottolineata, eliminando il  
sottolineato) capogruppo*.

*(inserire sempre la seguente dizione)*

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative ai  
conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) gior-  
ni dall'avvenuta variazione.

13. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, saranno eseguiti con  
ordinativi a favore dell'Appaltatore *(in caso di raggruppamento inserire al posto della  
precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato) dell'Impresa capogruppo* sulla  
Tesoreria regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento sul conto corrente  
presso \_\_\_\_\_ con codice IBAN \_\_\_\_\_.

14. In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti rapporti  
di conto corrente con le banche tesoriere (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di  
Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., Banca Etruria Società cooperativa, Cassa di  
Risparmio di San Miniato S.p.A., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Banca Nazionale

del Lavoro S.p.A.) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 (due/00) per bonifico.

15. Il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara espressamente di esonerare la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

16. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell'Appaltatore (*in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) della Impresa capogruppo.

#### **Art. 17 - Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 16, comma 8, e 22, comma 2, del presente contratto, per causa imputabile alla Regione Toscana, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

2. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

#### **Art. 18 – Subappalto – subcontratto – cessione del contratto**

1. (*ove il contraente non abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare inserire quanto segue*)

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di gara.

*oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare lavori o parti di opere inserire al seguente dizione)*

L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni: \_\_\_\_\_ (*se ricorrono le condizioni obbligatorie per indicare la terna di subappaltatori inserire la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) e ha indicato, in sede di gara, la/le seguente/i terma/e di subappaltatori: \_\_\_\_\_.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore, a tal fine, prima dell'affidamento in subappalto, dovrà presentare richiesta scritta alla Regione Toscana specificando le attività che intende subappaltare nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta, l'impresa subappaltatrice e produrre quanto previsto nel suddetto art. 105.

Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

La Regione Toscana, a sua volta, autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

2. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate alla Regione Toscana eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Regione Toscana dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19.

#### **Art. 18-bis – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti**

##### **pubblici**

L'Appaltatore, in ottemperanza all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, facente parte

integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

L'Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, e a inviare alla Regione Toscana comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### **Art. 19 - Risoluzione del contratto**

1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la Regione Toscana procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Se il ritardo nell'ultimazione dei lavori, per il quale sono state applicate penali ai sensi dell'art. 18 del Capitolato, persiste oltre il trentesimo giorno, la Regione Toscana, ferma restando l'applicazione della penale giornaliera indicata nello stesso art. 18 del Capitolato, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

a) art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

c) nel caso di subappalto non autorizzato;

d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

e) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compresi quelli del subappaltatore.

f) in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantoufage o revolving door);

g) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

h) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione.

L'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui all'art. 45 del Capitolato.

In caso di risoluzione, la Regione Toscana procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 4, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

#### **Art. 20 – Certificato di regolare esecuzione**

I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto di certificato di regolare esecuzione. Lo stesso deve essere emesso, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Regione Toscana; il silenzio della Regione Toscana protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Regione Toscana prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Successivamente all'emissione del certificato, l'opera sarà presa in consegna dalla Regione Toscana. Resta nella facoltà della Regione Toscana richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Art. 21 – Conto finale**

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, accertata l'ultimazione dei lavori, si procederà alla compilazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione medesima, da farsi risultare con apposito certificato, così come previsto dall'art. 43 del Capitolato.

#### **Art. 22 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo**

1. La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere emessa dall'Appaltatore solo dopo la comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, con la modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all'emissione del certificato di regolare esecuzione stesso.

*(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione del comma 1)*

1. Le fatture relative alla rata di saldo potranno essere emesse dai soggetti costituenti il Raggruppamento:  
- solo dopo la comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica,

con la modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all'emissione del certificato di regolare esecuzione stesso;  
- e, in ogni caso, solo dopo l'invio, da parte dell'Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al comma 7 del precedente articolo 16.

Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza, così come specificato al comma 7 del precedente articolo 16.

2. La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, effettuerà il pagamento della rata di saldo non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura (*in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) delle fatture, che, come specificato dal precedente comma 1, dovrà essere successiva all'emissione del certificato di regolare esecuzione, (*in caso di raggruppamento aggiungere quanto segue, eliminando il sottolineato*) e anche all'invio, da parte dell'Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al comma 7 del precedente articolo 16, previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni e previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore (*in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) delle Imprese constituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dalla Regione Toscana nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista dal comma 7 del precedente art. 16, o non siano conformi a quanto previsto dal medesimo articolo 16, le stesse verranno rifiutate.

3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 235 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Regione Toscana.

4. Il pagamento di cui al precedente comma 2 avverrà alle medesime condizioni già indicate dall'art. 16, commi 9 e 11, del presente contratto, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica:

- della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore (*in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) delle Imprese constituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;
- di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura (*in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) delle fatture di cui al precedente comma 2, l'Appaltatore non abbia prodotto la cauzione o la garanzia fideiussoria indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo, il termine di pagamento decorrerà dalla data di effettiva presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.

#### **Art. 23 – Cessione del credito**

(*inserire la seguente dizione solo in caso di RTI*) È ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza della società capogruppo.

(*inserire sempre la seguente dizione*) La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 30 del Capitolato.

L'Appaltatore (*in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) L'Impresa capogruppo dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere dal cessionario gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati

mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice unico di progetto (CUP): **D78H17000120002** e del seguente codice CIG: **73541092BB**. La Regione Toscana provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale (*in caso di raggruppamento aggiungere la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) di competenza della società capogruppo al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Regione Toscana e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 15.

#### **Art. 24 – Recesso**

La Regione Toscana si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Essa ne dovrà dare formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.

È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

#### **Art. 25 – Controversie e foro competente**

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento avvierà la procedura prevista all'art. 47 del Capitolato.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Qualora non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs.n. 50/2016 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.

#### **Art. 26 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;

- il D.M. n. 154/2017;

- il Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti ancora vigenti;

- la L.R. n. 38/2007

#### **Art. 27 - Spese contrattuali**

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972

per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al

D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive

modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione

Toscana, mentre l'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore. È altresì a carico

dell'Appaltatore l'imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati

conseguenti il presente contratto.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che chiede la

registrazione.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

per la Regione Toscana

per l'Appaltatore

*(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione,*

*eliminando il sottolineato*

per il Raggruppamento

Il presente contratto, composto di n. pagine \_\_ inclusa la pagina successiva relativa

all'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, viene

regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di un contrassegno telematico sostitutivo per un importo di Euro \_\_\_, che viene apposto (*oppure, inserire al posto della precedente la seguente dizione:* di numero \_\_ contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti) sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell'Ufficio.

**Contratto per lavori urgenti di consolidamento di due botti del Torrente Loreto e**

**arginature connesse in Comune di Cortona (AR)**

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL  
CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. \_\_\_\_\_  
dell'Impresa \_\_\_\_\_ (*in caso di raggruppamento inserire anche la seguente dizione,  
eliminando il sottolineato*) capogruppo dichiara di conoscere, accettare ed approvare  
specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5 "Responsabilità verso terzi e  
assicurazione", 9 "Penali per ritardi", 15-bis "Anticipazione corrispettivo contrattuale", 16  
"Fatturazione e pagamenti", 19 "Risoluzione del contratto", 24 "Recesso" e 25 "Controversie  
e foro competente".

Firmato digitalmente

per l'Appaltatore

(*in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione,  
eliminando il sottolineato*)

Firmato digitalmente dall'Impresa capogruppo per il Raggruppamento